

## ***REGOLAMENTO TRACCIABILITA' P.I.T. e MENU IDENTITARIO***

*Verbale n. 18 del Consiglio Direttivo Nazionale, Delibera n.44 del 12.11.2023*

### **DEFINIZIONE STRUMENTO “PIT- Prodotto Identitario Territoriale”**

L'Accademia delle Imprese Europea, in seguito indicato, per semplicità espositiva, semplicemente come “AdIE”, adotta un Marchio collettivo denominato PIT, al fine di promuovere le produzioni in ambito Agroalimentare, Gastronomico ed Artigianale-artistico legate al territorio italiano.

Il Marchio “PIT – Prodotto Identitario Territoriale” è uno strumento di identificazione attraverso un sistema di gestione della tracciabilità territoriale, che l'AdIE assegna ai prodotti in ambito Agroalimentare ed Artigianale-artistico, per garantire ai consumatori l'italianità delle materie prime per produzione o per tradizioni locali come promozione culturale e turistica locale.

Le imprese aderenti contribuiscono a costituire un fronte unico di valorizzazione basato sull'identità del territorio regalando un valore aggiunto al patrimonio culturale, artistico e turistico.

I prodotti che possono fregiarsi del Marchio PIT offrono al consumatore diversi tipi di vantaggi tra cui una garanzia di controllo e territorialità acquisita attraverso la cooperazione degli operatori che applicano precise procedure e regole.

Possono richiedere il Marchio PIT tutte le imprese che operano sul territorio italiano, previa verifica dei requisiti richiesti, (secondo i criteri definiti nel presente Regolamento) appartenenti a distinte categorie: Agroalimentare, Gastronomico ed Artigianato-artistico.

Il Marchio PIT, in base al presente Regolamento, verrà concesso alle aziende di produzione impegnate in un percorso di tracciabilità, qualità e sostenibilità dei prodotti con validità.

### **CLASSIFICAZIONE “PIT- Prodotto Identitario Territoriale”**

Gli elementi d'origine nel marchio di tracciabilità PIT vengono assegnati in ragione della località di produzione delle materie prime, della loro trasformazione e del confezionamento per il settore Agroalimentare, mentre per il settore Artigianato-artistico in base alla provenienza della materia prima e della produzione.

Il **“PIT VERDE”** prodotti la cui provenienza delle materie prime, la trasformazione ed il confezionamento sono riconducibili ad un’unica azienda italiana;

Il **“PIT BIANCO”** prodotti la cui provenienza delle materie prime, la trasformazione ed il confezionamento sono riconducibili in ambito regionale italiano;

Il **“PIT ROSSO”** prodotti la cui provenienza delle materie prime, la trasformazione ed il confezionamento sono riconducibili in ambito italiano.

## **DEFINIZIONE DI MATERIA PRIMA (MP)**

Definizione di materie primarie in ambito agroalimentare:

- a) Richiamata in “Denominazione alimento”
- b) Presente in quantità minima del 30% sulla formulazione
- c) Devono essere esclusivamente prodotte nel territorio italiano.
- d) Possono essere riconducibili al riconoscimento P.I.T. alimenti principali definiti tali perché espressione di storia e di tradizione non reperibili sul territorio italiano. Deve essere indicata la provenienza e l’azienda produttrice.

Definizione di materie primarie in ambito artigianato-artistico:

- e) Il materiale primario sia di Provenienza ITALIANA

## **CAMPO DI APPLICAZIONE DEL “PIT- Prodotto Identitario Territoriale”**

La promozione e valorizzazione delle produzioni è finalizzata a:

- promuovere una crescita costante del livello qualitativo dei prodotti del territorio, al benessere degli animali allevati, alla biodiversità, al patrimonio naturale, ambientale, artistico e culturale dell’ITALIA;
- garantire i consumatori che fruiscono dei beni del territorio, della loro origine, provenienza e qualità;
- incentivare l’imprenditoria locale a produrre beni in modo sostenibile e nel rispetto delle tradizioni locali;
- potenziare le attività di promozione, attraverso la valorizzazione e promozione del territorio che l’utente finale può riconoscere quale identificativa dell’origine e della qualità dell’offerta.

Il Marchio PIT, assegnato dall’Organismo di Controllo ad un prodotto, certificherà che la prevalente provenienza delle materie prime sia Italiana consentendo deroghe per l’utilizzo di materia prima extra Italia, esclusivamente, nel caso in cui per tale alimento non esista una produzione Italiana.

Le imprese e le forme associative per fruire del Marchio PIT devono essere iscritte presso l'apposito Registro istituito dall'AdIE.

## **MATERIA IN OGGETTO DI VIGILANZA**

L'AdIE con apposito Organismo di Vigilanza, composto da esperti professionisti, interni ed esterni all'AdIE, si riserva di effettuare, a campione, la verifica della conformità del PIT assegnato alle aziende.

Il controllo ha per oggetto tutto ciò che l'impresa autocertifica all'atto della richiesta di concessione d'uso del Marchio, sulla documentazione allegata e sugli impegni che l'impresa assume nei confronti dell'AdIE, con apposito atto di corresponsabilità.

Tale procedimento garantisce e tutela l'impresa nel rispetto del procedimento di tracciabilità secondo le norme stabilite per il riconoscimento del Marchio PIT o del MENU' Identitario.

## **CONCESSIONE DEL MARCHIO PIT- Prodotto Identitario Territoriale",**

Il marchio di tracciabilità PIT può essere concesso in uso alle imprese associate del settore agroalimentare ed enogastronomico. Il marchio è costituito dalla dicitura "PIT" e dalla immagine grafica assegnata secondo la Classificazione PIT.

Il Marchio PIT ed il QR code di riferimento, deve essere apposto nell'etichetta del prodotto a cui viene assegnato indipendentemente dal formato della confezione. Può essere apposto in documenti o materiale pubblicitario diverso dalla confezione del prodotto.

L'utilizzo del Marchio PIT attesta la conformità del processo di tracciabilità, l'origine e la provenienza delle materie prime secondo quanto previsto nel capitolo **CLASSIFICAZIONE "PIT- Prodotto Identitario Territoriale"**.

Il corretto utilizzo del Marchio PIT è sotto la responsabilità dell'azienda a cui è stato assegnato e deve essere utilizzato esclusivamente per il prodotto per cui è stato ottenuto. È vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del Marchio PIT, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il Marchio PIT non può costituire Marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla denominazione della stessa.

Le sanzioni vengono erogate dal Consiglio Direttivo dell'AdIE su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali abusi nell'uso del Marchio PIT da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge. Nel caso in cui, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del Marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito, fatte salve le sanzioni previste per legge in caso di specifiche ipotesi di illecito amministrativo o penale.

## **PROVVEDIMENTI**

Il presente regolamento illustra le procedure per la certificazione a fronte della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante aziendale.

L'AdIE:

- attua e mantiene un sistema di gestione della tracciabilità documentato conforme alle disposizioni della norma di riferimento;
- identifica e tiene sotto controllo i requisiti specificati dal presente regolamento, compresi quelli cogenti di legge e normative in materia nazionali ed internazionali;
- verifica costantemente il procedimento di realizzazione del menù identitario.

La pratica di certificazione viene portata all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale per la deliberazione della concessione del Marchio PIT.

Nel caso in cui l'azienda non rispetta i requisiti sopra riportate, l'AdIE in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni che riterrà opportune, che possono comportare nei casi più gravi la sospensione e la revoca della validità della certificazione.